

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXIX - N. 4 - Agosto/Settembre 2025

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

20 AGOSTO mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 AGOSTO lunedì

- INTRA: mensile

16 SETTEMBRE martedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 SETTEMBRE giovedì

- INTRA: mensile

30 SETTEMBRE martedì

- Comunicazione LIPE - 2° trimestre

EDITORIALE

Tracciami questa trasferta!

Diciamoci la verità: per anni il mondo delle trasferte professionali è stato un regno di piccole furbizie, scontrini semi-illeggibili, ricevute scritte a mano con biro blu e, naturalmente, contanti a go-go. Eppure tutto sembrava funzionare: si partiva, si mangiava, si dormiva fuori, e poi si portava al commercialista un pacchetto di giustificativi che odoravano di benzina e carta stropicciata. Fatture, magari no. Ma rimborsi? Sempre!

La scena è classica: sei in trasferta, hai preso un taxi, hai mangiato un panino da 8 euro (più 3,50 di acqua frizzante), dormito in albergo con ricevuta scritta a mano e pensi: "Ottimo, tutto deducibile." E invece no.

Perché da luglio 2025, con il nuovo Decreto Legge 84/2025, le spese di trasferta sono deducibili solo se pagate in modo tracciabile.

Basta contanti, basta scontrini solitari. D'ora in poi, se vuoi scaricare una spesa, devi dimostrare che hai usato carta, bancomat, bonifico o qualsiasi cosa lasci una traccia elettronica.

La nuova regola è semplice: non basta lo scontrino, serve anche la prova del pagamento elettronico. Niente prova? Niente deduzione.

Questo vale per tutto ciò che ha a che fare con la trasferta: taxi, ristoranti, hotel, parcheggi, perfino il caffè all'autogrill. Il riferimento normativo è l'art. 5 del D.L. 84/2025, che modifica l'art. 109 del TUIR. In sostanza, si dice: vuoi dedurre? Devi pagare in modo tracciabile.

Non c'è scampo: la norma riguarda professionisti, imprese, dipendenti, amministratori, autisti e pure il gatto e la volpe quando mangiano all'Osteria del Gambero Rosso. Se ciascuno di questi spende in contanti, il committente o la ditta non può dedurre la spesa. Se li spende con carta, sì. Magia della tracciabilità.

Il legislatore, in un raro slancio di realismo, ha escluso le spese sostenute fuori dall'Italia. Quindi a Parigi puoi ancora pagare il taxi in contanti, ma a Parma no. Almeno per ora.

Il Fisco si è stancato degli scontrini fantasiosi e delle note spese "creative". Vuole sapere chi ha speso cosa, quando e come. E la carta di credito è il suo nuovo alleato.

La tracciabilità serve a evitare le frodi e - diciamolo - a scoraggiare quei rimborsi un po' troppo generosi.

L'epoca dei rimborsi a mano è finita. Il nuovo mantra è: paga col POS o con qualsiasi mezzo che garantisca il tracciamento finanziario o non deduci un bel niente. E se il tassista ti dice "oggi non funziona la macchinetta"? Tu, con sguardo fiscale e cuore infranto, rispondi:

"Mi spiace, allora non posso dedurti. E neanche pagarti."

Giorgio Degasperi - Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- AUTOVETTURE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: novità 2025
- CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026
- CARTELLE ESATTORIALI: rateizzazioni
- REVERSE CHARGE: novità 2025
- STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE: novità
- SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA: precisazioni
- PEC AMMINISTRATORI: precisazioni

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Frodi Iva, super scudo erariale

Via libera al cumulo delle tutele erariali sulle frodi Iva: al cessionario che, con il proprio acquisto, partecipa all'operazione fraudolenta, può essere richiesto, in veste di responsabile solidale, il pagamento dell'imposta fatturata ma non versata dal fornitore e, nello stesso tempo, può essergli rifiutato il diritto di detrarre quella stessa imposta. L'applicazione congiunta di queste due misure nei confronti del medesimo soggetto non contrasta con la direttiva Iva e con il principio di proporzionalità, poiché rispondono ad obiettivi diversi: l'una ad assicurare la riscossione del tributo dovuto sulle operazioni imponibili, l'altra a contrastare le frodi. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 10 luglio 2025 causa C-276/24, pronunciandosi per la prima volta sulla possibilità di applicare congiuntamente, nei confronti dello stesso soggetto passivo, la responsabilità solidale del terzo per l'Iva dovuta ma non versata da colui che effettua l'operazione imponibile e il diniego del diritto alla detrazione in caso di partecipazione alla frode.

11 luglio 2025 - Italia Oggi

Partite Iva al salasso fiscale

Nel 2024 sono state aperte quasi 500 mila nuove partite Iva, con un incremento dell'1,3% rispetto al 2023. La prima dichiarazione dei redditi rischia di essere pericolosa per coloro che non si sono organizzati in corso d'anno accantonando parte degli introiti in vista del pagamento di giugno che può risultare particolarmente oneroso. I contribuenti senza ritenuta d'acconto, dovranno versare integralmente le imposte dovute per l'anno 2024 e gli acconti per l'anno 2025. Questo fenomeno colpisce principalmente i contribuenti forfettari che fatturano senza ritenuta d'acconto e quindi senza che vi sia una anticipazione del pagamento di una quota di imposte in corso d'anno e si trovano, poi l'anno successivo a quello di apertura della partita Iva a dover corrispondere l'intero monte imposte dell'anno precedente.

10 luglio 2025 - Italia Oggi

Start up, detrazioni in differita

La normativa fiscale premia gli investimenti in start-up e PMI inno-

AUTOVETTURE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: novità 2025

Come noto, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina fiscale riguardante l'uso promiscuo dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti applicativi al fine di uniformare la prassi tra i vari uffici e orientare correttamente aziende e consulenti nella gestione del fringe benefit derivante dall'assegnazione dei veicoli.

Le nuove regole a partire dal 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti cambia sensibilmente. Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi tramite contratti stipulati e con veicoli consegnati al dipendente a partire da tale data, la determinazione del reddito imponibile avviene assumendo il 50% dell'importo calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base delle tabelle ACI pubblicate annualmente. Tale percentuale viene significativamente ridotta per veicoli ecologici: scende al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per quelli alimentati esclusivamente a batteria. La finalità della norma è quella di incentivare la transizione verso una mobilità sostenibile, premiando i veicoli a basse emissioni.

La circolare precisa che la nuova disciplina si applica solo se ricorrono congiuntamente i tre requisiti:

- immatricolazione,
- stipula del contratto
- consegna a partire dal 1° gennaio 2025.

Nel citato documento di prassi viene inoltre ribadito che la concessione in uso promiscuo non è atto unilaterale, ma richiede l'accettazione del lavoratore, for-

malizzata tramite sottoscrizione dell'atto di assegnazione e consegna effettiva del veicolo.

Regole transitorie per i veicoli ordinati entro il 2024

È prevista una disciplina transitoria per i veicoli aziendali ordinati entro il 31 dicembre 2024. Se questi veicoli sono consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025, continua ad applicarsi il regime precedente, basato su percentuali comprese tra il 25% e il 60%, in funzione delle emissioni di CO2. Questa previsione salvaguarda le situazioni già in essere, evitando impatti fiscali inattesi per aziende e lavoratori che abbiano già assunto impegni economici.

Altre ipotesi particolari

Qualora anche uno solo tra i requisiti di immatricolazione, stipula del contratto e consegna non ricada nell'anno 2025, la tassazione del benefit avverrà secondo il criterio del valore normale, limitatamente alla quota riferibile all'uso privato, come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR. In caso di proroga di un contratto esistente, si continuerà ad applicare la disciplina originaria, in quanto si tratta di una semplice estensione temporale dello stesso contratto. Diversamente, nel caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, verranno applicate le regole in vigore al momento della nuova assegnazione, verificando se ricorrono i requisiti per applicare la nuova disciplina o quella transitoria.

Per una corretta applicazione delle nuove regole, è consigliabile quindi valutare attentamente la data di immatricolazione, la data di stipula del contratto e la data di consegna del veicolo, in quanto solo l'analisi congiunta di tali momenti consente di individuare il regime applicabile al caso concreto.

Roberto Buglisi/Servimprese Srl Stp

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. Il concordato preventivo biennale è un istituto volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

La metodologia che l'Agenzia delle Entrate utilizza per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell'Amministrazione.

zione finanziaria.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA.

A decorrere dal 2025 non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti in regime forfettario.

Sono espressamente esclusi i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti **cause di esclusione**:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- adesione, durante il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al concordato sia da parte dell'associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d'imposta.

Il reddito concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR; il reddito

stimato dall'Agenzia delle Entrate non tiene conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
 - delle sopravvenienze attive e passive;
 - delle perdite su crediti;
 - dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite nel caso di reddito d'impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;
 - dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale (nel caso di redditi di lavoro autonomo).
- In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

Oltre alle persone fisiche, possono accedere al CPB anche le società, sia di persone che di capitali, che applicano gli ISA. In questi casi, l'accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.

Per il biennio 2025-2026, **il termine per l'accettazione della proposta di concordato è fissato al 30 settembre 2025**. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. L'accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 ha introdotto un **regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito sostitutivo**.

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta. L'aliquota applicabile varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

- per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8, l'aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, l'aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6, l'aliquota è pari al 15%.

Sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

vative anche se effettuati in forma indiretta tramite fondi (OICR). Per ottenere la detrazione IRPEF del 30%, il fondo deve investire almeno il 70% del suo patrimonio in attività agevolabili entro il termine del periodo d'imposta. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 184 del 7 luglio 2025, ha chiarito che il diritto alla detrazione non nasce con la sola sottoscrizione delle quote, ma solo nel periodo d'imposta in cui è soddisfatto il requisito del 70%. Questo chiarimento risolve un problema temporale frequente: i fondi, infatti, non sempre riescono a investire subito le somme raccolte. La posizione dell'Agenzia consente di posticipare la fruizione dell'agevolazione, allineandola al momento in cui il fondo ha effettivamente realizzato gli investimenti qualificati. Tale interpretazione garantisce coerenza con le finalità della norma e maggiore certezza per i contribuenti.

9 Luglio 2025 - Italia Oggi

Irrelevanti i questionari ai clienti se riferiti ad annualità diverse

Con la sentenza 953/4/2025 la Cgt di Bari ha stabilito che nell'ambito delle attività di controllo volte a quantificare la corretta base imponibile di un contribuente, i verificatori possono ricorrere alla metodologia dell'accertamento analitico-induttivo che prevede l'analisi dettagliata delle scritture contabili e l'utilizzo di indizi o presunzioni. In tale contesto, l'Amministrazione finanziaria può fondare la correttezza dei propri rilievi, anche sulla base delle dichiarazioni assunte da privati e acquisite in sede extraprocessuale, purché supportate da altri riscontri oggettivi. In assenza di questi elementi, le dichiarazioni assumono valore indiziario in quanto sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

7 Luglio 2025- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Antiriciclaggio, no automatismi

L'Uif ha cambiato rotta per le linee guida delle segnalazioni Sos e ha avviato una consultazione pubblica su un documento che ridisegna la collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio. Le nuove 'Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette' manderanno in pensione la normativa del 2011, introducendo un

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

cambio di paradigma. L'obiettivo è passare da un approccio quantitativo e spesso cautelativo a un sistema qualitativo, fondato sull'analisi e la responsabilità. La parola d'ordine è la fine degli 'automatismi segnalatici'. Il cuore della riforma risiede nell'introduzione di un 'processo valutativo' strutturato. La vera novità è l'obbligo di conservare traccia scritta o documentale dell'iter logico-valutativo seguito. Significa poter dimostrare a posteriori non solo perché si è scelto di segnalare, ma anche perché si è deciso di non farlo.

4 Luglio 2025 - Italia Oggi

Sentenze semplificate à gogo

I dati del dipartimento della giustizia tributaria del Mef dicono che in poco più di un anno dalla loro introduzione sono state pronunciate più di 2.300 sentenze semplificate. L'istituto della sentenza in forma semplificata, introdotto dall'art. 47-ter del Dlgs 546/1992, consente ai giudici di emettere una pronuncia anticipata durante la fase cautelare, qualora il ricorso sia manifestamente fondato, inammissibile, improcedibile o infondato. La ratio è quella di consentire una decisione anticipata all'esito del vaglio dell'istanza di sospensione cautelare, qualora vi siano delle ragioni tali da rendere inutile il proseguimento del giudizio con l'udienza di discussione, con scopo chiaramente acceleratorio e deflattivo. L'istituto rappresenta un valido strumento di risparmio di attività processuali non essenziali per tutte le parti del processo, in ossequio al principio di economia processuale.

3 Luglio 2025 - Italia Oggi

Senza proroga l'emissione di atti impositivi in era Covid

Con la sentenza n. 17668 la Corte di cassazione ha stabilito che gli accertamenti e gli altri atti impositivi che scadevano il 31 dicembre 2020 non potevano essere emessi oltre tale data ma solo notificati in un periodo successivo. Per tali atti infatti alla possibilità di scindere il momento dell'emissione dell'atto da quello della notifica non si aggiunge anche l'ulteriore sospensione degli 85 giorni prevista nel periodo emergenziale. La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2015 notificato l'11 marzo 2022, e non il 31

precedente **eccedente 85.000 euro**, l'imposta sostitutiva si applica con un'aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES.

Il reddito concordato, e rettificato come sopra già descritto, potrà essere ridotto per tener conto delle **perdite fiscali** conseguite nei periodi d'imposta precedenti. Invece, le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, potranno essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.

L'IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo **produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS**; quindi, per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), la contribuzione previdenziale resta invece calcolata sul reddito effettivamente prodotto; anche se un professionista aderisce al CPB, il reddito concordato non influenzerà quindi l'ammontare dei contributi previdenziali da versare. Attenzione perché sebbene in questi casi l'adesione al CPB non influenzi il calcolo dei contributi previdenziali, i debiti contributivi verso le Casse private concorrono al raggiungimento della soglia debitoria di 5.000 euro, insieme ai debiti tributari verso l'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta, ecc.

Il concordato **cessa di produrre effetti** a partire dal periodo d'imposta quando si verificano determinati eventi; in particolare:

- se durante il biennio oggetto di concordato si sia **modificata l'attività** rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio – salvo si applichi il medesimo ISA;
- se sia cessata l'attività;
- se il soggetto sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, confe-

rimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali;

- se si verificano circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato. Per "**circostanze eccezionali**" si intende:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);

- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio la grave malattia o l'infortunio che potrebbe colpire il titolare dell'impresa o il libero professionista.

Sono altresì previste **cause di decadenza**, che riguardano entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione. In sintesi:

- accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d'imposta 2024-2026;

- presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024, nel caso in cui le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB, determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;

- verificarsi di una causa di esclusione;
- omesso versamento delle imposte concordate;

- violazioni di non lieve entità, tra cui:
 - constatazione di violazioni che inte-

grano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;

- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;
- sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato.

Per i **periodi d'imposta oggetto di concordato**, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di

conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 - d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
- Inoltre, nei periodi d'imposta oggetto di concordato i **contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti**, di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Filippo Pallaoro - Studio Degasperi
Martinelli & associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

dicembre 2020. Il contribuente impugnava l'atto eccependo la tardività della pretesa per intervenuta decadenza. I giudici di merito hanno confermato le ragioni del contribuente ma l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione. La Suprema corte ha confermato il verdetto di appello e fornito importanti chiarimenti.

2 Luglio 2025 - Il Sole 24 Ore

Commercio, vola il peso del fisco

Continua ad aumentare il carico fiscale sulle imprese italiane; in particolare cresce la pressione fiscale sul commercio al dettaglio online. A spingere verso l'alto l'imposizione è stata l'inflazione, che ha inciso trasversalmente su quasi tutti i settori. L'aumento generalizzato dei prezzi ha avuto un duplice effetto: da un lato ha accresciuto i ricavi delle imprese, che costituiscono la base imponibile per il calcolo delle imposte; dall'altro ha fatto lievitare i costi operativi, come quelli del personale e degli affitti. Il risultato è stato un incremento complessivo della tassazione, sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per quelle indirette. La fotografia emerge dalla seconda edizione dello studio 'La fiscalità delle imprese in Italia', condotto dalla Luiss Business School con il supporto di Amazon. Il rapporto aggiorna e amplia l'analisi sulla pressione fiscale effettiva e sulle caratteristiche strutturali e finanziarie delle principali aziende italiane.

1 Luglio 2025 - Italia Oggi

Transfer pricing e controlli: le aree nel mirino del Fisco

Nell'ambito delle verifiche fiscali sui rapporti infragruppo, è possibile osservare un crescente interesse da parte del Fisco verso le operazioni di ristrutturazione aziendale, le transazioni finanziarie e le remunerazioni dei beni immateriali, nonché un rilevante aumento degli accertamenti in materia di beneficiario effettivo, oltre al sempre attuale tema della deducibilità dei costi per i servizi infragruppo. Queste nuove aree di interesse si sono di recente aggiunte alle 'classiche' valutazioni operate dal Fisco in riferimento alle società in perdita, all'analisi della congruità del profitto e all'idoneità delle società comparabili.

30 Giugno 2025 - Il Sole 24 Ore
- Norme e Tributi

CARTELLE ESATTORIALI: rateizzazioni

La ricezione di una cartella esattoriale può rappresentare un momento di preoccupazione per molti, siano essi privati cittadini o imprese. Tuttavia, è fondamentale sapere che il sistema fiscale italiano offre strumenti per gestire il debito in modo sostenibile, e tra questi la rateizzazione riveste un ruolo di primaria importanza.

La rateizzazione è la possibilità di pagare in più tranche le somme iscritte a ruolo

contenute nelle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito INPS. Questo strumento è aperto a tutti i contribuenti – persone fisiche, ditte individuali, società – che si trovino in una comprovata difficoltà economica che impedisce il versamento dell'importo dovuto in unica soluzione.

Come Funziona la Richiesta?

La procedura per richiedere la rateizza-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Bonus, dossier pesante da Transizione 4.0 a ricerca e sviluppo

L'esperienza con il credito d'imposta Transizione 4.0 ha evidenziato le difficoltà legate alla documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni. Il problema principale non è la comunicazione in sé, ma l'incertezza sull'effettiva disponibilità dei fondi. In prospettiva, resta il dubbio su quali incentivi pubblici sopravviveranno oltre il 2025, ad eccezione del patent box e del credito ricerca e sviluppo. È fondamentale predisporre una documentazione accurata, da conservare per eventuali controlli dell'Amministrazione Finanziaria e dei revisori. L'assenza di tale documentazione può portare alla revoca del beneficio. Occorre raccogliere elementi come perizie, fatture, contratti, attestazioni di sicurezza e rispetto degli obblighi contributivi. La mancanza di linee guida unificate crea incertezze; una checklist ufficiale migliorerebbe il rapporto tra imprese e amministrazione.

27 Giugno 2025 - Il Sole 24 Ore

Superbonus, proroga selettiva

Nel corso del question time in commissione Finanze il sottosegretario Federico Freni ha fornito due risposte ad altrettanti quesiti. Freni ha chiarito che, anche in mancanza di una procedura automatizzata, i termini di utilizzo delle rate del superbonus oggetto di contestazione con esito favorevole al contribuente sono stati prorogati. Questo riguarda i crediti scaduti non utilizzati per via di contenziosi o controlli preventivi. Sebbene le rate risultassero tecnicamente scadute, ai beneficiari è comunque consentito l'utilizzo, posticipando la scadenza in base alla durata della sospensione. Tuttavia, mancando una gestione informatica efficace, molti acquirenti dei crediti non sono riusciti a sfruttarli in tempo. Inoltre, viene segnalato un problema per gli immobili colpiti da eventi sismici: la doppia condizione di ammissione ai contributi per la ricostruzione e al superbonus rischia di penalizzare i contribuenti rispetto a chi interviene su immobili agibili.

26 Giugno 2025 - Italia Oggi

Piergiorgio Frizzera – Org.& Sistemi srl

zione è stata negli anni semplificata, per renderla più accessibile. Esistono diverse modalità e requisiti a seconda dell'importo del debito:

1. Debiti fino a 120.000 Euro (ex 60.000 Euro): La richiesta Semplificata non è più necessario comprovare la temporanea difficoltà economica. È sufficiente presentare una semplice domanda online o presso gli sportelli di ADER, dichiarando sotto la propria responsabilità di trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà. Questo rappresenta una notevole semplificazione che ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari.
2. Debiti oltre 120.000 Euro: Documentazione Comprovante la Difficoltà, la richiesta di rateizzazione deve essere supportata da documentazione che attesti la comprovata e temporanea difficoltà economica.
 - Per le persone fisiche e le ditte individuali: si fa riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. In genere, un valore ISEE basso può essere indice di difficoltà.
 - Per le persone giuridiche (società ed enti): la difficoltà è valutata in base al "Rapporto tra l'indice di liquidità e l'indice di indebitamento". Questo calcolo, basato su bilanci e dati contabili, permette di comprendere la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni finanziari.

Durata e Numero di Rate

La rateizzazione ordinaria prevede un piano di massimo 72 rate mensili. Ogni rata, ad eccezione della prima che può avere un importo diverso, è di importo costante e include gli interessi di dilazione.

In situazioni di comprovata e grave difficoltà economica che impediscono di pagare il debito nel piano ordinario, è possibile richiedere una rateizzazione straordinaria che può estendersi fino a 120 rate mensili. Questa opzione è riservata a casi eccezionali e richiede una documentazione anco-

ra più stringente per dimostrare l'impossibilità di far fronte al debito con un piano a 72 rate.

Decadenza dalla Rateizzazione

È fondamentale mantenere la regolarità nei pagamenti delle rate. La decadenza dal beneficio della rateizzazione avviene nel momento in cui il contribuente non paga un certo numero di rate, anche non consecutive. Le condizioni di decadenza sono state riviste nel tempo e attualmente:

- Per le rateizzazioni richieste prima del 16 luglio 2022, la decadenza si verifica al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.
- Per le rateizzazioni richieste a partire dal 16 luglio 2022, la decadenza si verifica al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

Una volta decaduti, l'intero importo residuo del debito diventa immediatamente esigibile e ADER può avviare o proseguire le procedure di recupero coattivo (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti, ecc.).

Benefici della Rateizzazione

La rateizzazione offre numerosi vantaggi:

- Sospensione delle azioni cautelari ed esecutive: Una volta accolta la richiesta e pagata la prima rata, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare nuove azioni cautelari (come fermi amministrativi o ipoteche) o esecutive (come pignoramenti). Quelle già in atto possono essere sospese o revocate se il piano viene rispettato.
- Regolarità fiscale: Permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione debitoria, evitando accumulo di sanzioni e interessi di mora.
- Accesso a certificati di regolarità fiscale: La regolarizzazione del debito consente di ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese, fondamentale per partecipare a gare d'appalto o accedere a contributi pubblici.

Piergiorgio Frizzera – Org.& Sistemi srl

REVERSE CHARGE: novità 2025

Il meccanismo del reverse charge, o inversione contabile, continua a essere un pilastro fondamentale nel sistema IVA italiano, con l'obiettivo primario di contrastare l'evasione fiscale. Il 2025 porta con sé

importanti novità che ridefiniscono l'ambito di applicazione di questo regime e introducono nuovi casi di esclusione, in un contesto sempre più dominato dalla fatturazione elettronica.

Ambito di Applicazione nel 2025: Conferme e Nuove Inversioni

L'applicazione del reverse charge in Italia si estende a diverse categorie di operazioni, suddivise principalmente in "reverse charge esterno" e "reverse charge interno".

Reverse Charge Esterno: Si applica alle operazioni effettuate da soggetti non residenti in Italia e senza stabile organizzazione, nei confronti di soggetti passivi IVA italiani. Rientrano in questa categoria gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE.

Reverse Charge Interno: Riguarda operazioni tra soggetti nazionali e trova applicazione in specifici settori. Per il 2025, si confermano le applicazioni in:

- **Edilizia:** Prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
- **Commercio elettronico:** Cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet e laptop (regime prorogato fino al 31 dicembre 2026).
- **Settore energetico:** Cessioni di gas ed energia elettrica a rivenditori.
- **Metalli e rottami:** Commercio di cascami e semilavorati di metalli ferrosi e non ferrosi.
- **Estrazione di beni da deposito IVA:** Con specifiche modalità per beni extra-UE e intra-UE.

Novità 2025: Reverse Charge per la Logistica

Una delle modifiche più significative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda l'estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi nel settore della logistica, tra cui trasporto e movimentazione merci. Questa applicazione, che si rivolge ai servizi effettuati tramite appalto o subappalto, è subordinata all'autorizzazione dell'Unione Europea. Fino all'ottenimento di tale autorizzazione, è prevista una disciplina opzionale che consente il "pagamento dell'IVA"

da parte del committente del servizio, fermo restando la responsabilità solidale del prestatore.

Novità dal 1° Aprile 2025 per la Segnalazione di Omissioni/Irregolarità

Dal 1° aprile 2025, per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omessa o irregolare fatturazione, il cessionario/committente dovrà utilizzare il nuovo TipoDocumento "TD29". Questo nuovo codice sostituisce l'autofattura denuncia (TD20) per la maggior parte dei casi di omessa o irregolare fatturazione. Il TD20 rimarrà comunque in uso per la regolamentazione delle operazioni soggette a reverse charge (es. acquisti intracomunitari o acquisti interni da fornitori UE e servizi rilevanti in Italia resi da prestatori comunitari) e per le violazioni specifiche di cui all'art. 6, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 471/1997.

Esclusioni dirette dal reverse charge

- **Pubbliche Amministrazioni e enti soggetti a split payment:** Le operazioni effettuate nei confronti di questi soggetti non rientrano nel regime del reverse charge, in quanto sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.
- **Prestazioni rese alle agenzie per il lavoro:** Anche in questo caso, la Legge di Bilancio 2025 introduce delle specifiche che escludono tali prestazioni dall'applicazione del reverse charge.

Sanzioni e Adempimenti

L'errata applicazione del reverse charge può comportare sanzioni significative. In caso di errata applicazione del meccanismo, la sanzione fissa può variare tra 250 e 10.000 euro. Se l'errore è legato a frodi o intenti evasivi comprovati, la sanzione può aumentare, arrivando tra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente registrata.

Piergiorgio Frizzera – Org.& Sistemi srl

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE: novità

Il panorama fiscale italiano è in continua evoluzione e, con l'obiettivo di rafforzare le garanzie dei contribuenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, è stato emanato il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. Questo intervento normativo introduce significative modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), un testo fondamentale che sancisce i principi di chiarezza, trasparenza e correttezza nel rapporto tra fisco e cittadini.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 219/2023 mirano a rendere più equo e bilanciato il rapporto tra contribuente e Fisco, intervenendo su diversi aspetti cruciali. Tra le novità più rilevanti, spiccano:

Maggiore chiarezza e motivazione degli atti

Un punto centrale della riforma riguarda la **motivazione degli atti impositivi**. Il decreto rafforza l'obbligo per l'Amministrazione di indicare in modo chiaro e preciso i motivi di fatto e di diritto che hanno portato all'emissione di un determinato provvedimento. Questo non solo facilita la comprensione da parte del contribuente, ma permette anche una più efficace difesa in caso di contestazione. L'obiettivo è evitare atti generici o poco circostanziati, che rendono difficile al cittadino comprendere le ragioni della pretesa fiscale.

Potenziamento del diritto all'informazione e all'assistenza

Il decreto pone maggiore enfasi sul diritto del contribuente ad essere informato e assistito. L'Amministrazione Finanziaria è ora chiamata a fornire informazioni chiare, complete e facilmente accessibili sui propri obblighi e sui propri diritti. Questo si traduce in una maggiore trasparenza delle procedure e nella necessità di rendere più fruibili i servizi di assistenza, sia online che tramite canali tradizionali. L'obiettivo è ridurre il divario informativo tra Fisco e contribuente, facilitando l'adempimento degli obblighi fiscali.

Rafforzamento delle garanzie procedurali

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 intervengono anche sulle garanzie procedurali. Viene posta maggiore attenzione al diritto del contribuente di essere ascoltato prima dell'adozione di provvedimenti che lo riguardano, garantendo il pieno esercizio del diritto di difesa. Inoltre, si mira a rendere più efficienti e rapide le procedure di rimborso e di definizione agevolata delle controversie, riducendo i tempi di attesa e i costi per i cittadini.

Tutela dell'affidamento e della buona fede

Un aspetto particolarmente importante riguarda la tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente. Il decreto introduce disposizioni volte a proteggere i cittadini che

hanno agito in conformità a interpretazioni normative fornite dall'Amministrazione stessa o a prassi consolidate. Questo principio mira a evitare che i contribuenti siano penalizzati per errori o incertezze interpretative non imputabili alla loro condotta.

Impatto e prospettive future

L'entrata in vigore di queste modifiche rappresenta un passo avanti significativo verso un rapporto fisco-contribuente più equilibrato e rispettoso dei diritti dei cittadini. Tuttavia, l'efficacia di queste nuove disposizioni dipenderà dalla loro concreta attuazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria e dalla consapevolezza dei contribuenti dei propri diritti.

È fondamentale che i cittadini siano informati su queste nuove

tutele e che le utilizzino attivamente per far valere le proprie ragioni. Allo stesso modo, l'Amministrazione è chiamata a recepire pienamente lo spirito di queste modifiche, improntando la propria azione a principi di collaborazione, trasparenza e rispetto dei diritti del contribuente.

In conclusione, il D.Lgs. n. 219/2023 rappresenta un'evoluzione importante nello Statuto dei Diritti del Contribuente, con l'obiettivo di costruire un sistema fiscale più giusto e vicino alle esigenze dei cittadini. Resta ora da osservare come queste nuove garanzie si tradurranno nella pratica quotidiana del rapporto tra Fisco e contribuenti.

Piergiorgio Frizzera – Org.& Sistemi srl

SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA: precisazioni

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (come bonifici bancari, carte di credito, assegni bancari e circolari) per i rimborsi di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, affinché questi non concorrano a formare il reddito imponibile del dipendente.

Recentemente, il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 ha ulteriormente modificato la disciplina, specificando che **l'obbligo di tracciabilità si applica esclusivamente alle spese sostenute "nel territorio dello Stato"**. Di conseguenza, per le missioni e trasferte effettuate all'estero, la tracciabilità del pagamento

non è più richiesta per l'esenzione fiscale dei rimborsi.

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a un'istanza di interpello, ha confermato che:

- per le trasferte e missioni all'estero, i rimborsi di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non sono soggetti a tassazione, anche se le spese sono state sostenute con mezzi non tracciabili (ad esempio, contanti);
- per le trasferte e missioni in Italia, resta invece l'obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per poter beneficiare della non imponibilità dei rimborsi.

Manuela Conci – Studio Bortolotti & Conci

PEC AMMINISTRATORI: precisazioni

L'obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale e di comunicarlo al Registro delle imprese è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2025, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2025 e riguarda sia le società di persone che quelle di capitali, nonché i liquidatori, se presenti.

Con nota MIMIT 43836 del 12 marzo 2025 veniva indicato che:

- per le nuove società costituite dopo il 1° gennaio 2025: l'obbligo scatta contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro delle imprese;
- in caso di nuove nomine o rinnovi di amministratori/liquidatori: la comunicazione della PEC è richiesta al momento dell'iscrizione della nuova carica;

- per le società già costituite al 1° gennaio 2025: la comunicazione della PEC degli amministratori deve essere effettuata entro il 30 giugno 2025.

Con avviso pubblicato sul sito istituzionale (Nota 25 giugno 2025 n. 127654), il MIMIT prevede la proroga al 31 dicembre 2025 per la comunicazione della PEC degli amministratori di società. La decisione di traslare il termine di adempimento di tale obbligo - si legge nell'Avviso del 25 giugno 2025 - "è stata assunta a seguito di talune criticità e segnalazioni emerse sul territorio ed esposte dal mondo professionale e imprenditoriale e in conseguenza di prassi camerali difformi."

Manuela Conci – Studio Bortolotti & Conci

BUON FERRAGOSTO!

